

La disciplina introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale in merito alla ristrutturazione del debito

# Concordato preventivo, il controllo della fattibilità del piano

Il legislatore non ha cancellato del tutto gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma

di Luca Leone\*

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 gennaio 2013 n. 1521, hanno fatto chiarezza riguardo alla delicata questione dell'ambito del controllo del tribunale sulla fattibilità del piano (contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato presentata dal debitore), sulla quale sia la giurisprudenza di legittimità che di merito, così come la dottrina, avevano espresso posizioni contrastanti. Con la decisione in questione, infatti, è stato enunciato il principio secondo cui il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato - che non resta escluso dall'attestazione del professionista, designato dal debitore, sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano - mentre resta riservata

**Secondo le Sezioni unite rientra nell'ambito del detto controllo anche la verifica della correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista designato dal debitore a sostegno del giudizio di fattibilità del piano**

ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, ossia la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Una cosa, difatti, è la convenienza della proposta, la cui valutazione è rimessa al giudizio esclusivo dei creditori, in quanto diretti interessati, un'altra è la fattibilità della stessa, ossia la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, che le Sezioni Unite distinguono ulteriormente in fattibilità giuridica e fattibilità economica. Non vi è dubbio, in proposito, che spetta al giudice la verifica di fattibilità giuridica del concordato,



Sopra la Corte Costituzionale. A sinistra, l'avvocato Luca Leone.



ossia il controllo della corretta proposizione ed il regolare andamento della procedura, presupposto indispensabile al fine di garantire la corretta formazione del consenso dei creditori mentre, al contrario, non rientra nell'ambito del suo controllo l'aspetto pratico - economico della proposta, ossia la correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori. Se è pur vero, difatti, che la nuova configurazione dell'istituto del concordato preventivo, così come delineata con i recenti interventi normativi (da ultimo il c.d. Decre-

to Sviluppo 2012 che ha notevolmente inciso la disciplina nell'ottica di consentire all'imprenditore in crisi di accedere celermente alle tutele previste in suo favore), è ispirata, a differenza della disciplina previgente di più evidente stampo pubblicistico, alla valorizzazione degli aspetti negoziali della composizione della crisi di impresa, (l'imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano, del quale non è predeterminato il contenuto e che può essere presentato addirittura successivamente al deposito del ricorso, entro un ter-

mine compreso tra 60 e 120 giorni, fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 giorni) è altrettanto vero che il legislatore non ha cancellato del tutto gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma. E, dunque, al giudice è tuttora riservato il controllo del rispetto delle regole processuali inderogabili poste a garanzia della corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori. E ciò anche a tutela di quei creditori che potrebbero ipoteticamente non aderire alla proposta pur rimanendone, comunque, esposti agli effetti qualora approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto. Secondo le Sezioni Unite, dunque, rientra nell'ambito del detto controllo anche la verifica della correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista designato dal debitore a sostegno del giudizio di fattibilità del piano nonché la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate.

\*Studio legale Leone, Roma